



ORDINE DELLE OSTETRICHE DELLA PROVINCIA DI MODENA

Sede dell' Ordine

41125 MODENA – Via San Remo, 49

tel. e fax 059/5801584

e.mail: ordineostetriche.mo@libero.it

ordineostetriche.mo@pec.it

Delibera n°27.2024

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine della Professione di Ostetrica, riunitosi nella seduta del 29/05/2024,

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*», ed in particolare, l'art. 1, comma 2 bis, in materia di ambito soggettivo di applicazione della normativa anticorruzione;

VISTA la delibera ANAC del 9 giugno 2021, n. 469 recante «*Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)*»

VISTA la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;

VISTO il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (in Gazz. Uff. 15 marzo 2023, n. 63) recante «*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (Decreto whistleblowing)*»;

VISTO, in particolare, l'art. 4, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 che disciplina i «*Canali di segnalazione interna*» che prevede che «*i soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano, ai sensi del presente articolo, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso alla crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.*»

VISTO, in particolare, l'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 che disciplina i «*Canali di segnalazione interna*» che prevede che «*I soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della*

trasparenza, di cui all'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest'ultimo, anche nelle ipotesi di condivisione di cui al comma 4, la gestione del canale di segnalazione interna".

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», e successive modifiche;

VISTA la delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 di approvazione delle «Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne»;

VISTO, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ordine di Modena, adottato per gli anni 2023-2025, confermato per l'anno 2024 con delibera del Consiglio Direttivo emessa in data 24/01/2024

PREMESSO che, la Legge 6 novembre 2012, n. 190 (art. 1, comma 51) ha introdotto nell'ambito del D.Lgs. 165/2001 l'articolo 54-bis, rubricato «Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti». In virtù di tale intervento è stata prevista nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni con il termine di «whistleblowing». In seguito, il legislatore è intervenuto con la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reato o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato», regolamentando gli strumenti a tutela del dipendente segnalante illeciti. Successivamente, la materia ha subito importanti modifiche ad opera del Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, di recepimento della «Direttiva Whistleblowing», che ha introdotto una serie di obblighi per le Pubbliche Amministrazioni e gli enti pubblici e privati, allo scopo di fornire maggiori protezioni a tutti i soggetti che segnalino violazioni di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o, comunque, di collaborazione con l'Ente;

PREMESSO, che, in ossequio alla disciplina sopra citata, anche gli Ordini professionali (e le relative Federazioni) sono chiamati al rispetto degli adempimenti previsti in materia di whistleblowing e devono attivare propri canali di segnalazione, che garantiscano la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;

CONSIDERATO, pertanto, che l'istituzione e la gestione di un canale di segnalazione interno ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, costituisce misura di prevenzione della corruzione, come già previsto dal PTPCT 2022-2024 adottato da questo Ordine sulla base delle ultime indicazioni di ANAC. Infatti, l'Autorità nel PNA 2022 (§ 2.2.) ha chiarito che gli Ordini professionali, se non tenuti per legge ad adottare i piani confluiti nel PIAO diversi dalla sezione sulla prevenzione della corruzione e trasparenza, predispongono il PTPCT. Poiché, anche per parere del Dipartimento della

Funzione Pubblica, ANAC ha ritenuto che gli Ordini e i collegi professionali non siano tenuti a predisporre alcune delle sezioni che compongono il PIAO, e pertanto che essi debbano adottare il PTPCT e non il PIAO;

RICHIAMATA, la delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021 con cui ANAC ha introdotto numerose semplificazioni per l'applicazione agli ordini e ai collegi professionali della normativa anticorruzione e trasparenza;

RITENUTA, pertanto, la necessità di adeguare l'Ordine agli obblighi di legge dotandolo di un canale di segnalazione interno, assegnando al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (sin d'ora "RPCT") la gestione del canale di segnalazione interno, ed adottando una procedura per la gestione e l'istruzione delle segnalazioni;

DELIBERA

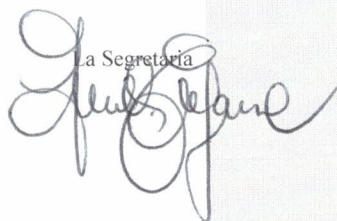
- **di approvare ed adottare** il seguente "Atto Organizzativo per la gestione delle segnalazioni di violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali e per la protezione dei segnalanti" (per brevità "Atto Organizzativo Interno Whistleblowing") dell'Ordine della Professione di Ostetrica di Modena (allegato I alla presente delibera),
- **di affidare** al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Consiglieria dott.ssa Nadia Rimondi, la gestione del canale di segnalazione interno;
- **di istituire canale di segnalazione interno**, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, attraverso piattaforma telematica corrispondente all'indirizzo: <https://www.whistleblowing.it/>
- disporre la pubblicazione della presente Delibera e dell'Atto Organizzativo sul sito Istituzionale nell'apposita Sezione "Whistleblowing".

Modena, 29.05.2024

La Presidente



La Segretaria



Commentato [EV1]: Inserire il link del sito dal quale accedere alla piattaforma informatica di segnalazione

- Allegato 1

Atto Organizzativo per la gestione delle segnalazioni di violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali e per la protezione dei segnalanti, di seguito

“Atto Organizzativo Whistleblowing”

(emesso in applicazione delle Linee Guida ANAC approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023)

Art. 1 – Definizione di *Whistleblower*

1.1. Il whistleblower è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Art. 2 – Soggetti legittimati a segnalare

2.1. Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di: a) dipendenti pubblici; b) lavoratori subordinati di soggetti del settore privato; c) lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato; d) collaboratori, liberi professionisti, fornitori e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato; e) volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti; f) soggetti in periodo di prova o fase di colloquio; g) azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

Art. 3 – Tempi entro i quali si può effettuare una segnalazione

3.1. Le persone individuate all'art. 2 possono effettuare una segnalazione: a) quando il rapporto giuridico è in corso; b) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; c) durante il periodo di prova o fase di colloquio; d) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

Art. 4 – Oggetto della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica.

4.1. Possono essere oggetto di segnalazione comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica e che consistono nelle violazioni indicate ai commi seguenti.

4.2. Violazione di disposizioni normative nazionali: a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; b) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (reati presupposto a titolo esemplificativo: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;

4.3. Violazione di disposizioni normative europee: a) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; b) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; c) atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato); d) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

4.4. Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

4.5. Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

Art. 5 - Casi che non possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia.

5.1. Non possono essere oggetto di segnalazione ai sensi e per gli effetti della presente procedura whistleblowing, tutti i casi indicati nei commi seguenti di questo articolo.

5.2. Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero

inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

5.3. Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.

5.4. Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea

Art. 6 - Il canale di segnalazione interno

6.1. Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso il canale interno appositamente predisposto.

6.2. Il canale prioritario di segnalazione è quello interno, ossia quello costituito dall'Ordine.

6.3. L'ORDINE mette a disposizione i seguenti canali interni di segnalazione:

a) piattaforma informatica rispondente al seguente indirizzo: <https://www.whistleblowing.it/>

b) Via telefono, previo appuntamento da richiedere inviando e-mail al ordineostetriche.modena@libero.it o via pec ordineostetriche.mo@pec.it; o al telefono 0595801584 negli orari di segreteria pubblicati sul sito; in tal caso, nel corso della telefonata verranno richieste tutte le informazioni contenute nel modulo per la segnalazione scritta e la segnalazione sarà documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto; la persona segnalante potrà verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione (art. 14, comma 3, d.lgs. 24/2023).

c) Mediante incontro diretto, da richiedere inviando e-mail ordineostetriche.modena@libero.it o via pec ordineostetriche.mo@pec.it; o al telefono 0595801584 negli orari di segreteria pubblicati sul sito. In tal caso la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale; in caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione (art. 14, comma 4, d.lgs. 24/2023).

Art. 7 – La segnalazione mediante canale esterno.

7.1. La segnalazione all'ANAC mediante la piattaforma disponibile sul sito istituzionale dell'Autorità può essere effettuata solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

a) non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;

b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;

c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Art. 8 – La segnalazione mediante divulgazione pubblica.

8.1. Costituisce segnalazione mediante divulgazione pubblica rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

8.2. Nel caso di segnalazione mediante divulgazione pubblica, il segnalante beneficia della protezione prevista dal decreto legislativo 24/2023 soltanto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorrono le seguenti condizioni:

a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Art. 9 – Denuncia all'Autorità Giudiziaria.

9.1. Nei casi previsti dall'art. 4 il segnalante può rivolgersi direttamente all'autorità giudiziaria ordinaria o quella contabile.

Art. 10 – La gestione della segnalazione interna.

10.1. L'Ordine con l'adozione della presente procedura affida, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 24/2023, la gestione del canale di segnalazione interno al proprio RPCT.

10.2. Nel caso di segnalazioni di particolare complessità o nel caso di ricezione di numerose segnalazioni, l'Ordine si riserva di individuare ulteriori soggetti interni, preferibilmente consiglieri privi di carica gestionale, che saranno nominati formalmente prima dell'avvio del trattamento – quali autorizzati al trattamento ex artt. 29 Reg. UE 2016/679 (c.d. "GDPR") e 2-quaterdecies d.lgs. 196/2003 (c.d. "Codice privacy").

10.3 Anche il personale dell'amministrazione con mere mansioni di manutenzione e conduzione applicativa del sistema deve essere autorizzato al trattamento. Eventuali soggetti esterni che realizzano il trattamento per conto dell'Ente (ad es. fornitori piattaforma per gestione segnalazioni o

consulenti) devono essere formalmente nominati – prima dell'avvio del trattamento da parte loro – responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR

Art. 11 - Attività di gestione della segnalazione.

11.1. Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, l'RPCT in funzione di gestore della segnalazione svolge, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 24/2023, nel caso di ricezione di segnalazione in forma scritta tramite piattaforma informatica, le seguenti attività:

- a) rilascia o invia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione, e invita il soggetto segnalante a monitorare la sua segnalazione sulla piattaforma per rispondere a possibili richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni tramite la piattaforma informatica;
- c) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

11.2. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del d.lgs. 24/2023, in caso di segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello competente, la segnalazione deve essere trasmessa a quest'ultimo entro sette giorni dal suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

11.3. In conformità all'art. 2, co. 1, lett. o), del d.lgs. 24/2023, per "riscontro" si intende la comunicazione alla persona segnalante delle informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

11.4. Ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. n), per "seguito" si intende l'azione intrapresa dall'Ente per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

Art. 12 – Fasi istruttorie della segnalazione.

12.1. L'RPCT al fine di fornire un corretto seguito alla segnalazione nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, effettua una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste.

12.2. Per la valutazione dei suddetti requisiti, l'RPCT deve valutarne in via preliminare la ammissibilità. A tal fine utilizzerà i criteri indicati nei commi seguenti, in quanto suggeriti da ANAC nelle Linee Guida adottate con delibera n. 311 del 12.7.2023.

12.3. L'RPCT valuta come inammissibile la segnalazione nei seguenti casi:

- a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- b) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconfidente.

12.4. Valutata l'ammissibilità della segnalazione, come di whistleblowing, l'RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi. A tal fine l'RPCT può avviare un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato nelle piattaforme informatiche o anche di persona. Ove necessario, l'RPCT può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

12.5. Qualora, a seguito dell'attività svolta, l'RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne disporrà l'archiviazione con proprio provvedimento scritto dotato di adeguata motivazione. Laddove, invece, l'RPCT ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione sarà tenuto ad inoltrare immediatamente i risultati della sua istruttoria agli organi preposti interni (in caso di violazione di natura disciplinare), alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario ove ha sede l'Ordine (in caso ravvisi nella segnalazione il fumus di illecito penale) ed alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti della Regione ove ha sede l'Ordine (qualora ravvisi nella segnalazione il fumus di illecito erariale e di danno al patrimonio pubblico).

12.5. Non spetta all'RPCT accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'ente/amministrazione oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno di ogni ente o amministrazione ovvero della magistratura.

12.6. All'esito dell'istruttoria, l'RPCT fornisce un riscontro alla persona segnalante. Il riscontro può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini.

12.7. Il medesimo riscontro, da rendersi nel termine di tre mesi, potrà anche essere meramente interlocutorio, ed in tal caso saranno oggetto di comunicazione le informazioni relative a tutte le attività che si intende intraprendere ed allo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati alla persona segnalante.

Art. 13 – Misure Organizzative e tecniche di sicurezza.

13.1. L'Ordine ha effettuato una valutazione di impatto per la protezione dei dati personali al fine di individuare ed adottare le misure di sicurezza adeguate a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati trattati.

13.2. Per la gestione del canale di segnalazione scritto l'Ordine mette a disposizione una piattaforma informatica crittografata, fornita da Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions, accessibile al solo RPCT.

13.3. Al termine del percorso di segnalazione, il soggetto segnalante riceve un codice univoco di 16 cifre, con il quale può accedere alla segnalazione e comunicare in maniera bidirezionale con il soggetto ricevente, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni.

13.4. L'Ordine adotta le necessarie misure di sicurezza di seguito indicate.

- a) Crittografia della documentazione relativa alle segnalazioni contenute nella piattaforma, con accesso da parte del solo RPCT o personale autorizzato.
- b) Anonimizzazione e riservatezza delle segnalazioni secondo quanto prescritto dal d.lgs. 24/2023.
- c) Salvataggio delle segnalazioni all'interno della piattaforma informatica con accesso da parte del solo RPCT o personale autorizzato al trattamento.
- d) Cancellazione dati ultranei
- e) Contratto con il responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR dei soggetti esterni che realizzano un trattamento di dati personali per conto dell'Ordine (es. fornitore della piattaforma).
- f) Nomina degli incaricati del trattamento ex artt. 29 GDPR e 2-quaterdecies Codice privacy nei confronti dei soggetti interni coinvolti nella procedura.
- g) Formazione in materia di protezione dei dati personali e whistleblowing.
- h) ogni ulteriore misura di sicurezza non espressamente qui riportata come indicata nell'elenco misure di sicurezza implementate dall'ente, anche rispetto alla circolare AgID 2/2017, e come indicate nella DPIA effettuata dall'Ente.

Art. 14 - Segnalazioni anonime.

14.1. Le segnalazioni anonime debbono essere gestite come le segnalazioni con identità del segnalante se descrivono fatti sufficientemente chiari e specifici, idonei a superare la valutazione di ammissibilità prevista dall'art. 12.3.

14.2. La protezione del segnalante si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni (art. 16, comma 4, d.lgs. 24/2023).

14.3. Qualora l'Ordine dovesse ricevere segnalazioni anonime, anche al fine di incoraggiare la segnalazione, si impegna a trattarla con le medesime modalità delle segnalazioni non anonime, nei limiti della compatibilità con le medesime.

Art. 15 - Coinvolgimento di altri interessati.

15.1 Nelle procedure di segnalazione la persona coinvolta (segnalata) può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Art. 16 - Riservatezza ed eventuale raccolta del consenso ex art. 12 d.lgs. 24/2023.

16.1 Le segnalazioni non possono essere utilizzate se non per darvi seguito, con espresso divieto di rivelazione dell'identità del segnalante, in assenza del suo consenso espresso, a persone diverse da quelle specificamente autorizzate (articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento e 2-quaterdecies del Codice Privacy).

16.2. La riservatezza, oltre che all'identità del segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.

16.3 Il modulo di segnalazione e i moduli di raccolte dei consensi non necessitano di personalizzazione da parte dell'Ordine e sono trasmessi in formato pdf perché la formattazione e l'impaginazione è preordinata, se necessario, a suddividere il documento in modo da nascondere almeno le informazioni espressamente riferite all'identità del segnalante.

16.4. Rimane ferma l'esigenza di intervenire anche sulle altre informazioni presenti per privarle degli elementi che le rendano riconducibili a soggetti identificati o identificabili.

16.5. La riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni effettuate in forma orale attraverso linee telefoniche o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con chi tratta la segnalazione.

16.6. L'Ordine tutela la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite in conformità al decreto ed al presente atto organizzativo o perviene a personale diverso da quello autorizzato al trattamento e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.

16.7. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. È possibile rivelare l'identità del segnalante, sempre con il previo consenso espresso dello stesso accompagnato da comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:

- a) nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- b) nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

16.8. Al ricorrere di tali ipotesi l'RPCT dovrà trasmettere all'interessato la comunicazione recante le ragioni di tale rivelazione.

16.9. Rimane fermo che, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Art. 17 - Esercizio dei diritti degli interessati.

17.1. Gli interessati hanno diritto di esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR e di proporre reclamo ad una autorità di controllo nei limiti di quanto prescritto dall'art. 13, comma 3, del d.lgs. 24/2023.

Art. 18 - Accesso agli atti.

18.1. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché al c.d. "accesso civico" previsto dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 19 - Conservazione delle segnalazioni.

19.1. Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Art. 20 - Il sistema di protezione del segnalante.

20.1. L'Ordine tutela della riservatezza del segnalante.

20.2. La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.

20.3. E' fatto divieto di rivelare l'identità del segnalante, che non deve essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Il divieto si riferisce non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante;

20.4. L'Ordine tutela anche l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione. L'identità del segnalante e delle persone coinvolte è altresì protetta, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con modalità del trattamento volte a garantirne la riservatezza, anche mediante strumenti di crittografia.

20.5. L'Ordine protegge il segnalante da ogni forma di ritorsione.

20.6. È vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata. Con il termine "ritorsione" deve intendersi qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto (secondo gli artt. 16 -22 del D.lgs 24/2023)

20.7. Costituiscono provvedimenti ritorsivi che potranno essere dichiarati nulli, se assunti in violazione dell'art. 17 del D.lgs 24/2023: a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) le note di merito negative o le referenze negative; f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi.

20.8. La gestione delle comunicazioni di ritorsione nel settore pubblico e nel settore privato compete all'Anac.

20.9. Deve sussistere uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito, direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante, denunciate o che effettua la divulgazione pubblica, affinché si possa configurare una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione.

20.10 È necessario che il segnalante fornisca ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione.

20.11 Le comunicazioni di ritorsioni devono essere trasmesse esclusivamente ad ANAC per gli accertamenti che la legge le attribuisce e per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa al responsabile. È importante, quindi, che chi ha subito una ritorsione non trasmetta la comunicazione a soggetti diversi da ANAC per non vanificare le tutele che il d.lgs. n. 24/2023 garantisce, prima fra tutte, la riservatezza.

Art. 21 – Ulteriori oggetti cui si applicano le misure di protezione.

21.1. Le misure di protezione si applicano, oltre che al segnalante:

- a) al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Art. 22 - Perdita delle tutele.

22.1. Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Art. 23 Tempi di conservazione della documentazione.

23.1. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.lgs 24/2023 e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati.

23.2. la documentazione che manifestamente non risulta utile al trattamento di una specifica segnalazione non è raccolta o, se ricevuta dal segnalante, è cancellata immediatamente (art. 13, comma 2, d.lgs. 24/2023).

Art. 24 – Diffusione ed attuazione dell'Atto Organizzativo.

24.1. L'Ordine assicura la diffusione del presente Atto Organizzativo a tutti i destinatari mediante la pubblicazione dello stesso sul sito internet istituzionale. Cura, altresì, le azioni necessarie all'attuazione del presente Atto Organizzativo ed i rapporti con altri Enti pubblici e con la società civile per la promozione della cultura della legalità, anche attraverso specifici progetti di sensibilizzazione e comunicazione.

24.2. L'attuazione dell'Atto Organizzativo avviene anche ponendone in visione e fornendone copia ai consulenti ed ai fornitori dell'Ordine, i quali daranno atto della loro conoscenza in apposite clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Art. 25- Sanzioni.

25.1. La mancata osservanza del presente atto Organizzativo da parte dei destinatari del medesimo potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, per i soggetti interni iscritti all'Albo, ed al mancato rinnovo dei contratti di consulenza e collaborazione, per i soggetti esterni all'Ordine.

Art. 26- Disposizioni finali ed entrata in vigore.

26.1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Atto Organizzativo, si rimanda alla legge, alle Linee Guida ANAC ed ai contratti collettivi nazionali per il personale degli Enti pubblici non economici, funzioni centrali.

26.1. Il presente Atto Organizzativo è valido ed efficace a partire dal giorno di emissione della delibera del Consiglio Direttivo che lo approva e recepisce.